SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1375)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(PASTORINO)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1978

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 47 e 48 della legge 14 agosto 1967, n. 800, disciplinano il collocamento del personale artistico e tecnico da impiegare per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Le predette disposizioni prevedono, tra l'altro, che il collocamento avvenga attraverso un « servizio scritture », che avrebbe dovuto essere istituito presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, con il compito di:

a) costituire le liste del personale;

b) procedere, al fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, al reperimento del personale stesso;

c) rilasciare il nulla osta di avviamento al lavoro.

Obiettive difficoltà di ordine pratico hanno impedito l'istituzione del predetto servizio, per cui sono venuti a mancare gli strumenti operativi idonei al perseguimento dei fini previsti dalla legge.

Da tale carenza sono derivati una serie di inconvenienti ai quali gli enti e le istituzioni hanno tentato di sopperire attraverso forme di contrattazione diverse da quelle che la concreta applicazione della legge avrebbe richiesto.

Tali inconvenienti hanno per altro rivelato la loro gravità in occasione di fatti recenti che hanno visto dirigenti di enti coinvolti in vicende giudiziarie, anche di carattere penale.

Di qui l'esigenza di predisporre un provvedimento urgente che, nella perdurante impossibilità di istituire il servizio scritture,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

offra agli enti, alle istituzioni e ai privati datori di lavoro la possibilità di procedere all'assunzione e all'impiego del personale artistico e tecnico, nel rispetto del dettato legislativo.

Con l'articolo 1 si ribadisce, nella sostanza, la corrispondente previsione dell'articolo 47 della legge n. 800 del 1967 nella parte in cui è prevista l'assunzione del personale artistico e tecnico per il tramite dell'ufficio speciale di collocamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Viene ribadita, altresì, la possibilità di richiesta nominativa già contemplata dall'attuale disciplina.

Nell'articolo 2 è prevista l'iscrizione del personale artistico e tecnico nelle liste di collocamento.

Anche l'articolo 3 riproduce il contenuto di una disposizione già in vigore (art. 48, terzo comma, della legge n. 800 del 1967) consentendo la scrittura degli artisti di maggior rilievo (cantanti primari, solisti, direttori d'orchestra, registi, scenografi, coreografi ecc.) attraverso la chiamata diretta da parte degli organizzatori. Viene, però, precisato — e ciò costituisce uno degli aspetti maggiormente innovativi della nuova disciplina — che i predetti artisti devono iscriversi in un elenco speciale indicando il nome del proprio rappresentante, abilitato a trattare nel suo nome e nel suo interesse (articolo 4). Con tale disposizione si intendono eliminare le anomalie derivate al settore da rapporti di intermediazione con gli agenti teatrali ai quali gli enti sono stati spesso costretti a ricorrere per la stipulazione dei contratti.

Per le violazioni degli obblighi sanciti nelle emanande disposizioni sono richiamate, all'articolo 5 del disegno di legge, le sanzioni previste dall'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Un'ultima disposizione (articolo 6) — anch'essa rispondente ad esigenze particolarmente sentite non soltanto nel settore musicale, ma anche nella pubblica opinione — subordina la determinazione dell'entità dei compensi agli artisti alla emanazione di appositi criteri fissati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge n. 800.

Resta fermo, per altro, con specifico riferimento a tale aspetto del problema, che la materia dovrà formare oggetto di adeguata regolamentazione in sede di emanazione della legge di riforma organica del settore.

L'articolo 7, infine, prevede l'abrogazione degli articoli 47, 48 e 49 della legge n. 800 e delle relative norme di attuazione, per effetto dei nuovi criteri introdotti con le disposizioni del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In attesa del riordinamento della materia, cui si provvederà con la legge organica di riforma delle attività musicali da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, entro il 31 dicembre 1979, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, il personale artistico e tecnico da impiegare, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti lirici, dalle istituzioni concertistiche assimilate, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonchè da privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, è assunto per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

È ammessa la richiesta nominativa.

Gli impiegati, gli operai ed i lavoratori in genere da utilizzare per la realizzazione di manifestazioni artistiche sono assunti secondo le norme della legge 29 aprile 1949, numero 264, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Art. 2.

Ai fini previsti dal precedente articolo 1, il personale indicato al primo comma dell'articolo stesso deve iscriversi in apposite liste costituite presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, da aggiornare periodicamente.

Art. 3.

I cantanti primari e comprimari, i concertisti solisti, i direttori d'orchestra, i registi, gli scenografi, i coreografi e i ballerini solisti possono essere assunti direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni tra gli iscritti in un elenco speciale istituito

presso l'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni trenta, all'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo i nominativi degli artisti scritturati.

Art. 4.

Ciascuno degli artisti di cui al precedente articolo 3 può indicare all'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo un proprio rappresentante, il cui nominativo viene annotato nell'elenco speciale.

Ogni artista non può indicare più di un rappresentante.

Salvo diverse condizioni di reciprocità, l'artista straniero può avere in Italia soltanto un rappresentante italiano.

È vietata l'assunzione di artisti non iscritti nell'elenco speciale e la stipulazione di contratti con rappresentanti che non figurino indicati nell'elenco medesimo.

Art. 5.

In caso di trasgressione delle norme previste nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, stabilisce i criteri da indicare agli enti per le spese inerenti alla scrittura degli artisti di cui al primo comma del precedente articolo 3.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonchè le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, numero 686.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.